



CITTÀ DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 03 del 31/10/2014

Indice

CAPITOLO PRIMO - Funzione e compiti

Art. 1 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale	pag. 5
Art. 2 - Contenuto del Regolamento	pag. 5
Art. 3 - Funzioni degli Operatori del Corpo di Polizia Locale	pag. 5
Art. 4 - Funzioni di polizia giudiziaria	pag. 7
Art. 5 - Funzioni di pubblica sicurezza	pag. 7
Art. 6 - Funzioni di polizia stradale	pag. 7
Art. 7 - Collaborazione con le altre Forze di Polizia	pag. 7

CAPITOLO SECONDO - Ordinamento del corpo

Art. 8 - Ordinamento strutturale	pag. 8
Art. 9 - Ordinamento organico e distintivi di grado	pag. 8
Art. 10 - Rapporto gerarchico	pag. 9
Art. 11 - Funzioni del Comandante	pag. 10
Art. 12 - Funzioni degli Ufficiali (Cat. D)	pag. 11
Art. 13 - Funzioni dei Sottufficiali (Cat. C)	pag. 11
Art. 14 - Funzioni degli Agenti	pag. 11

CAPITOLO TERZO - Accesso al corpo di polizia locale e formazione professionale

Art. 15 - Accesso al Corpo di Polizia Locale	pag. 12
Art. 16 - Formazione del personale	pag. 12
Art. 17 - Addestramento fisico e pratica sportiva	pag. 12

CAPITOLO QUARTO - Norme relative allo svolgimento del servizio

Art. 18 - Tipologia del servizio	pag. 13
Art. 19 - Ordini e disposizioni di servizio	pag. 13
Art. 20 - Servizi giornalieri	pag. 14
Art. 21 - Orario e turni di servizio	pag. 14
Art. 22 - Reperibilità	pag. 14

CAPITOLO QUINTO - Norme di comportamento

Art. 23 - Norme generali di condotta	pag. 15
Art. 24 - Comportamento in pubblico	pag. 15
Art. 25 - Rapporti interni	pag. 16
Art. 26 - Reclami	pag. 16
Art. 27 - Obblighi al termine del servizio	pag. 16
Art. 28 - Segreto d'ufficio e riservatezza	pag. 16
Art. 29 - Saluto	pag. 16

CAPITOLO SESTO - Dotazioni

Art. 30 - Uniforme	pag. 17
Art. 31 - Tesserino di riconoscimento	pag. 17
Art. 32 - Strumenti in dotazione e distintivi	pag. 17
Art. 33 - Armamento	pag. 18
Art. 34 - Cessazione dal servizio	pag. 18

CAPITOLO SETTIMO - Responsabilità e riconoscimenti

Art. 35 - Responsabilità disciplinare	pag. 18
Art. 36 - Difesa in giudizio	pag. 18
Art. 37 - Riconoscimenti - onorificenze	pag. 18

CAPITOLO OTTAVO - Armamento e strumenti di autotutela

Art. 38 - Armamento	pag. 19
Art. 39 - Numero delle armi	pag. 19
Art. 40 - Tipo delle armi in dotazione	pag. 19
Art. 41 - Porto dell'arma	pag. 19
Art. 42 - Provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa	pag. 19
Art. 43 - Provvedimento di sospensione del porto d'arma	pag. 20
Art. 44 - Modalità di deposito e di tenuta dell'arma assegnata in via continuativa	pag. 20
Art. 45 - Doveri dell'assegnatario	pag. 20
Art. 46 - Controlli e sorveglianza sulle armi	pag. 20
Art. 47 - Nomina del consegnatario delle armi	pag. 20

Art. 48 – Addestramento	pag. 20
Art. 49 – Strumenti di autotutela	pag. 20
Art. 50 - Norme di rinvio in materia di armamento	pag. 21

CAPITOLO NONO – Vestiario

Art. 51 - Norme generali sul vestiario	pag. 21
Art. 52 - Sostituzione capi deteriorati	pag. 21
Art. 53 - Danneggiamento dell'uniforme	pag. 22
Art. 54 - Divieto di alterazione dell'uniforme	pag. 22
Art. 55 - Vestiario stagionale	pag. 22
Art. 56 – Grande uniforme	pag. 22

CAPITOLO DECIMO - Disposizioni finali

Art. 57 - Norme di rinvio	pag. 22
Art. 58 - Entrata in vigore	pag. 22

CAPITOLO PRIMO

Funzione e compiti

Art. 1 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Oria esercita le funzioni attribuitegli dagli artt. 1, 4 e 7 della L. 7 marzo 1986 n. 65 e degli artt. 6 e 24/1° della L.R. Puglia 14 dicembre 2011 n. 37.

Art. 2 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, al fine di assicurare un efficiente ed efficace servizio di polizia locale, disciplina il servizio di Polizia Locale e l'organizzazione del Corpo.
2. La dotazione organica e lo stato giuridico degli appartenenti al Corpo sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regolamentari e contrattuali in materia.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle relative fonti normative e regolamentari riguardanti la materia.
4. Le modifiche da apportare al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 3 - Funzioni degli Operatori del Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del territorio del Comune, svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza, di favorire la coesione sociale, di garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi, i regolamenti o le ordinanze o che disturbano la quiete dei cittadini.
2. Il personale del Corpo di Polizia Locale esercita le seguenti funzioni, nell'ambito del territorio di appartenenza ed in relazione alle materie di competenza o delegate dalla Regione:
 - a) polizia amministrativa locale;
 - b) polizia annonaria;
 - c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
 - d) polizia edilizia;
 - e) polizia ambientale e mineraria;
 - f) polizia rurale, faunistica e ittico venatoria;
 - g) polizia stradale;
 - h) polizia giudiziaria, nei casi e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
 - i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
 - j) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
 - k) vigilanza sull'integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;

- l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
 - m) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
 - n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
 - o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
 - q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni d'istituto;
 - r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
 - s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.
3. Competono alla Polizia Locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni.
4. L'attività di controllo del territorio è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta ad individuare gli ambiti di criticità ed i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica del Comandante, prevista dall'art. 4/1° lett. d) della Legge Regionale n. 37 del 13.12.2011.
5. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsto dalla L.R. 37/2011 e ss.mm.ii.
6. Sono sempre consentite le seguenti attività esterne, al di fuori del territorio di appartenenza:
- a) missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e nell'ambito di indagini delegate dall'autorità giudiziaria;
 - b) operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - c) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi, per la realizzazione di interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate.

Art. 4 - Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita funzioni di polizia giudiziaria assumendo la qualità di:
 - a) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57/2° del C.P.P., riferito agli Operatori di Polizia Locale;
 - b) Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57/3° del C.P.P., riferito al Comandante ed agli Ufficiali cat. D.

Art. 5 - Funzioni di pubblica sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
3. La qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno di qualche requisito prescritto dalla normativa.

Art. 6 - Funzioni di polizia stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia stradale curando:
 - a) la prevenzione e l'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) le rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali;
 - c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
 - d) i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
2. Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 7 - Collaborazione con le altre Forze di Polizia

1. Nel rispetto delle rispettive competenze e finalità d'istituto, il Corpo della Polizia Locale promuove la massima collaborazione e cooperazione con le altre Forze di Polizia.
2. La Polizia Locale può vicendevolmente condividere personale, mezzi, risorse e servizi, anche realizzando pattuglie miste, con le altre Forze di Polizia; condividere le informazioni, promuovere, anche in via continuativa, canali di confronto e coordinamento, interscambiare esperienze e formazione in qualsiasi modo, stipulare protocolli d'intesa, sviluppare programmi comuni ed adottare qualsiasi progetto ed iniziativa utili alle finalità d'istituto del Corpo.
3. Quanto indicato nel precedente comma si svilupperà con particolare favore anche nei confronti delle Polizie Locali degli altri comuni, favorendo anche lo sviluppo di consorzi per la gestione del servizio di

Polizia Locale intercomunale, per la condivisione di mezzi, personale e risorse.

4. Il Corpo può realizzare interscambi professionali e di esperienze, gemellaggi ed altre iniziative anche con Polizie Straniere.

CAPITOLO SECONDO

Ordinamento del corpo

Art. 8 - Ordinamento strutturale

1. Il Corpo di Polizia Locale è costituito dal Comando e da strutture tecnico-operative.
2. In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo si articola in Nuclei Operativi, i cui compiti vengono assegnati dal Comandante che, con proprio provvedimento, può trasferire il personale ad altro nucleo od incarico in virtù delle prerogative riconosciute dall'art. 5 del D. Lgs. 165/2001.
3. L'articolazione del Corpo in Nuclei Operativi è stabilita secondo la seguente ripartizione:
 - a) Segreteria;
 - b) Informazioni e notifiche atti;
 - c) Ufficio Verbali, depenalizzazione e Z.T.L.;
 - d) Nucleo Polizia Stradale;
 - e) Nucleo Annonario;
 - f) Nucleo Polizia Edilizia;
 - g) Nucleo Polizia Ambientale.

Art. 9 - Ordinamento organico e distintivi di grado

1. Nell'ambito della dotazione organica del Corpo di Polizia Locale e delle categorie professionali di appartenenza, secondo quanto statuito dal Regolamento della Regione Puglia n. 11 del 11 aprile 2017, sono attribuiti dei gradi identificativi a carattere simbolico che non incidono sullo stato giuridico dei dipendenti.
2. Personale inquadrato nella cat. D:
 - a) **Commissario superiore - Comandante** (comuni oltre i 15.000 abitanti);
 - b) **Commissario Capo** (denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato in categoria giuridica D3 ovvero denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o

- procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale);
- c) **Commissario** (denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 3 anni di anzianità nel ruolo di Vice Commissario);
 - d) **Vice Commissario** (denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato in categoria giuridica D).
3. Il Vice Comandante, ove istituito con funzioni vicarie, assume i gradi corrispondenti al proprio inquadramento con le stelle bordate di colore azzurro.
4. Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio di Polizia Locale, ai quali è assegnato quello immediatamente inferiore.
5. Personale inquadrato nella cat. C:
- a) **Ispettore Superiore** (denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore Capo);
 - b) **Ispettore Capo** (denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore);
 - c) **Ispettore** (denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Vice Ispettore);
 - d) **Vice Ispettore** (denominazione e distintivo iniziali, che si conseguono dopo 12 anni di servizio nella categoria C e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale);
 - e) **Sovrintendente capo** (denominazione e distintivo di grado dopo 22 anni di anzianità di servizio);
 - f) **Sovrintendente** (denominazione e distintivo di grado con 18 anni di anzianità di servizio);
 - g) **Vice Sovrintendente** (denominazione e distintivo di grado con 12 anni di anzianità di servizio);
 - h) **Assistente** (denominazione e distintivo di grado con 8 anni di anzianità di servizio);
 - i) **Agente scelto** (denominazione e distintivo di grado con 5 anni di anzianità di servizio);
 - j) **Agente di Polizia Locale** (Nessun distintivo di grado).
6. L'anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di agente, assistente e sovrintendente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica, ed a ragione della maggiore qualificazione acquisita nel grado di ispettore e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica.

Art. 10 - Rapporto gerarchico

1. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle categorie e dai relativi profili professionali di cui alla vigente dotazione organica del Comune.

2. . Il personale del Corpo è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini di servizio e le direttive emanate dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi vigenti.
3. Ogni qualvolta i superiori riscontrino inosservanze delle disposizioni di servizio e del presente Regolamento, hanno l'obbligo di segnalarle al Comandante del Corpo.

Art. 11 - Funzioni del Comandante

1. Il comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale, riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell'ente di appartenenza.
2. Oltre ai compiti ed alle funzioni attribuitegli dall'art. 107 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 nonché da altre leggi e regolamenti vigenti in materia, al Comandante, compete:
 - a) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo dei servizi e degli uffici;
 - b) l'addestramento e la formazione professionale degli addetti al Corpo di Polizia Locale;
 - c) attività di studio, ricerca, elaborazioni di piani e di programmi, nonché la verifica dei relativi risultati;
 - d) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti inerenti il traffico;
 - e) la proposta all'Amministrazione Comunale di atti e provvedimenti diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;
 - f) l'emanazione di direttive e di disposizioni interne al Corpo di Polizia Locale per assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politico-amministrativi, nonché delle direttive generali impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato al ramo;
 - g) il coordinamento dei servizi e delle operazioni di protezione civile demandate al Corpo di Polizia Locale;
 - h) la relazione al Sindaco o all'Assessore delegato su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza, predisponendo, nel caso, i consequenziali provvedimenti da adottare obbligatoriamente in virtù di norme cogenti;
 - i) l'attuazione delle disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, collaborando con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
 - j) la rappresentanza del Corpo di Polizia Locale nelle relazioni interne ed in occasione di funzioni, cerimonie, manifestazioni pubbliche, civili e religiose;
 - k) l'organizzazione, il coordinamento e la dirigenza personale degli uffici e dei servizi di particolare importanza e delicatezza, qualora lo ritenga opportuno;
 - l) l'assegnazione del personale dipendente assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;

- m) la verifica periodica della funzionalità dei servizi e degli uffici;
- n) la proposta di encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;
- o) la contestazione degli addebiti inerenti comportamenti omissivi compiuti in violazione dei rispettivi doveri.

Art. 12 - Funzioni degli Ufficiali (Cat. D)

1. L'Ufficiale è la posizione di lavoro che coordina e controlla un nucleo, gruppo o reparto di Operatori, creando per esso le migliori condizioni operative possibili ed accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive ed alle istruzioni impartite.
2. Controlla e verifica tutto ciò che attiene alla disciplina del servizio, al regolare e corretto svolgimento del lavoro, al rispetto dei turni, alla cura della persona degli Operatori, al corretto utilizzo dell'uniforme, alla buona conservazione delle dotazioni.
3. Coordina operativamente il personale assegnato nei servizi interni ed esterni e fornisce istruzioni in conformità alle direttive del Comandante.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Comandante, l'Ufficiale delegato esercita le funzioni di Vice Comandante ed espleta ogni altro incarico affidato, nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge.

Art. 13 - Funzioni dei Sottufficiali (Cat. C)

1. Oltre allo svolgimento dei compiti propri degli agenti di Polizia Locale, i Sottufficiali sono responsabili di un gruppo nell'ambito del Nucleo Operativo, la cui nomina è effettuata dal Comandante, in particolare:
 - a) sono addetti al coordinamento delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
 - b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale subordinato;
 - c) redigono relazioni ed atti amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
 - d) istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate al gruppo che necessitano di elaborazioni di dati ed attività di studio;
 - e) espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali, per il tramite del superiore gerarchico;
 - f) assumono la responsabilità dei procedimenti afferenti il gruppo di propria competenza, salvo diversa assegnazione del Comandante.

Art. 14 - Funzioni degli Agenti

1. Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti ai compiti d'istituto che rientrano nelle loro competenze.

2. Essi prestano il loro operato come appiedati o automontati, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

CAPITOLO TERZO

Accesso al corpo di polizia locale e formazione professionale

Art. 15 - Accesso al Corpo di Polizia Locale

1. Le modalità di conferimento dei posti in organico degli addetti al Corpo di Polizia Locale avvengono secondo la normativa vigente in materia ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 37/2011.
2. L'accesso alla funzione di Comandante avviene tramite concorso pubblico per esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima nell'ambito dell'area di vigilanza-polizia locale.
3. Il conferimento temporaneo o ad interim del Comando, nelle more delle procedure di cui al comma 2, può avvenire esclusivamente in conformità delle modalità di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 37/2011 e ss.mm.ii.
4. I concorsi e le selezioni per l'accesso alle figure professionali del personale di Polizia Locale sono disciplinati dall'Ente Comunale con apposito Regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
5. La partecipazione ai concorsi per l'accesso al Corpo di Polizia Locale è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità psicofisica previsti dalla disciplina statale e regionale vigente in materia, dalla contrattazione collettiva, dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 16 - Formazione del personale

1. E' obbligatorio un corso di formazione per i neo assunti nell'organico della Polizia Locale, entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 37/2011.
2. E' altresì obbligatoria la partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della Polizia Locale, compreso il Comandante, secondo il sistema permanente di formazione del personale della Polizia Locale previsto dall'art. 20 della L.R. n. 37/2011.
3. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio, la cui partecipazione è obbligatoria.

Art. 17 - Addestramento fisico e pratica sportiva

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale allo scopo di garantire

la preparazione psicofisica necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del miglior rendimento professionale.

2. L'Amministrazione, salve particolari esigenze di servizio, può consentire che personale-atleta della Polizia Locale partecipi a gare sportive regionali, nazionali od internazionali, con il riconoscimento del trattamento di missione ed, inoltre, può mettere a disposizione gratuita del personale fuori servizio gli impianti sportivi comunali e del Corpo, per la pratica sportiva agonistica e dilettantistica.
3. Il Comandante programma, organizza e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.

CAPITOLO QUARTO

Norme relative allo svolgimento del servizio

Art. 18 - Tipologia del servizio

1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di Polizia Locale:
 - a) Servizi appiedati;
 - b) Servizi a bordo di veicoli;
 - c) Servizi interni.
2. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o radiotelefonico al Comando, da tenere costantemente acceso durante il servizio.
3. I servizi interni attengono sia a compiti d'istituto che a compiti amministrativi. Ai servizi interni può essere addetto personale appartenente al Corpo ed anche personale di idoneo profilo professionale amministrativo. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchico-funzionale del Corpo.

Art. 19 - Ordini e disposizioni di servizio

1. Il Comandante o chi ne fa le veci, attraverso periodici ordini di servizio, dispone la programmazione, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi di Polizia Locale per i vari settori di attività. Nell'ordine di servizio vengono indicate modalità di espletamento del servizio, contingente numerico da impiegare, equipaggiamento e mezzi, responsabilità del servizio e finalità da perseguire.
2. Per i servizi di carattere occasionale o che, comunque, trascendono la gestione ordinaria, il Comandante dirama apposite disposizioni.
3. Gli ordini di servizio e le disposizioni debbono essere raccolte a cura dei responsabili dei vari Nuclei Operativi e tempestivamente illustrate al personale, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Art. 20 - Servizi giornalieri

1. I servizi giornalieri sono organizzati, nel rispetto dei turni di servizio e delle disposizioni impartite dal Comando.
2. Il Comandante ed i Responsabili di Nuclei Operativi emettono quotidianamente un Ordine di Servizio, che contiene le disposizioni generali relative all'impiego tecnico-operativo del personale, alle istruzioni e direttive per l'espletamento dei servizi d'istituto, nonché ogni altra indicazione di organizzazione diretta al raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale per il soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata.
3. I Responsabili che dirigono le unità operative, applicano giornalmente le disposizioni indicando il numero degli addetti previsti, gli orari, i compiti ed i luoghi di lavoro ed eventuali particolari modalità di espletamento del servizio.
4. Le richieste di congedo ordinario, recupero riposo settimanale (non usufruito) o anticipo riposo settimanale, devono essere inoltrate almeno tre giorni prima e nel contempo il Comandante esprime, per iscritto, la volontà di concessione.
5. Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente eventuali variazioni, riportate sull'ordine di servizio.

Art. 21 - Orario e turni di servizio

1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Corpo è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale.
2. Quando ricorrano necessità eccezionali e non programmabili o particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato ed in turni diversi da quelli ordinari.
3. L'orario di copertura dei vari servizi è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative degli stessi.
4. Il personale della Polizia Locale è tenuto allo scrupoloso rispetto degli orari di lavoro e/o turni di servizio, rimanendo operativi per tutto l'arco del turno.
5. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia assicurata la continuità del servizio dalla presenza del personale che deve sostituirlo. Il Comando, non appena avrà notizia della mancata sostituzione, provvederà al più presto a predisporla.

Art. 22 - Reperibilità

1. Per far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza non prevedibili, è attivato l'istituto della reperibilità, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di lavoro di comparto e dal vigente Regolamento Comunale.
2. A tal fine, il personale interessato deve tenere acceso il telefono di servizio per poter essere immediatamente rintracciato.

3. La reperibilità è disposta dal Comandante attraverso appositi turni mensili.

CAPITOLO QUINTO

Norme di comportamento

Art. 23 - Norme generali di condotta

1. Il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività.
2. Esso deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'Amministrazione e al Corpo.

Art. 24 - Comportamento in pubblico

1. Il personale della Polizia Locale:
 - a) deve sempre salutare la persona che lo interpella e deve corrispondere alle richieste dei cittadini, se legittime, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
 - b) Quando opera in abiti civili, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.
 - c) Deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla sua funzione, non deve dilungarsi con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
 - d) Non deve occuparsi anche gratuitamente della redazione di esposti o ricorsi relativi ad atti di competenza del Corpo.
 - e) Deve evitare, anche nella vita sociale, situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi ed all'immagine della Pubblica Amministrazione.
 - f) Deve usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio.
 - g) Non deve chiedere, per sé o per altri, né accettare regali o altre utilità, salvo che si tratti di regali di modico valore, comunque non superiore ad Euro 20,00.
 - h) Deve curare l'integrità e la pulizia della propria persona e dell'uniforme.
 - i) Non deve fumare, in violazione della normativa vigente, e bere alcolici durante lo svolgimento del servizio.
 - j) Non deve usare gesti, frasi o compiere atti contrari alla buona educazione ed al buon costume.

Art. 25 – Rapporti interni

1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Corpo vanno improntati al reciproco rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori e dei colleghi.
3. Gli addetti sono tenuti ad eseguire le disposizioni attinenti al servizio o alla disciplina impartite dai superiori gerarchici.
4. Nel caso in cui all'esecuzione delle disposizioni impartite si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisi, l'addetto alla Polizia Locale dovrà chiedere istruzioni al responsabile dell'unità di appartenenza. Nel caso in cui non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superare i medesimi ostacoli con proprie iniziative, evitando di arrecare pregiudizio al servizio e di ciò darne notizia al superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
5. In caso di disposizione ritenuta illegittima, l'addetto deve farne rimostranza scritta al superiore che ha impartito la disposizione. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 26 – Reclami

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono rivolgere, seguendo l'ordine gerarchico, al Comandante, richieste di colloquio, istanze e reclami.

Art. 27 – Obblighi al termine del servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita segnalazione al Comando per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 28 – Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche, nonché a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio e relative a servizi di istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Comandante nel rispetto della Legge Reg. Puglia n. 37/2011.
3. E' fatto inoltre divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

Art. 29 – Saluto

1. Il saluto è dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle istituzioni ed

alle autorità che le rappresentano, ai cortei funebri, nonché verso il superiore che deve rispondervi.

2. E' dispensato dal saluto:
 - a) Il personale che presta servizio di regolazione del traffico, o che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei compiti di istituto;
 - b) Il personale alla guida o a bordo di veicoli;
 - c) Il personale in servizio di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.
3. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza del copricapo.

CAPITOLO SESTO

Dotazioni

Art. 30 - Uniforme

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, quando in servizio, devono indossare l'uniforme fornita dall'Amministrazione Comunale, della foggia e caratteristiche prescritte dalle norme regionali vigenti.
2. L'uso degli abiti civili può essere disposto dal Comandante, ove ricorrano particolari motivazioni di impiego tecnico-operativo.
3. E' dispensato dall'uso dell'uniforme il Comandante, fatta eccezione per i servizi di rappresentanza.
4. Le riparazioni dell'uniforme e dell'equipaggiamento e la loro sostituzione, salvo i casi di incuria, prima delle scadenze temporali fissate, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
5. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di ordine e pulizia, dignità e decoro.
6. E' vietata ogni modifica dell'uniforme.
7. L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici per il personale femminile, devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 31 – Tesserino di riconoscimento

1. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è rilasciato dal Comandante un tesserino così come previsto dal Regolamento della Regione Puglia n. 11 del 11/04/2017.

Art. 32 – Strumenti in dotazione e distintivi

1. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione (strumenti operativi e veicoli) sono conformi a quanto previsto dalle vigenti normative regionali.
2. L'assegnazione al personale dei veicoli e degli altri strumenti di servizio è disposta con l'ordine di servizio. Chi li ha in consegna è tenuto ad usarli

esclusivamente ai fini del servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione al Comando.

3. È fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Corpo da parte di persone non appartenenti al Corpo stesso. Il trasporto di terzi potrà avvenire solo per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, di cui dovrà essere informato il Comandante.
4. I veicoli devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportati, anche al conducente.

Art. 33 – Armamento

1. L'armamento del Corpo di Polizia Locale ai fini ed agli effetti della legge 7 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, è fornito a cura dell'Amministrazione Comunale ed è disciplinato dall'apposito regolamento comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento della Regione Puglia n. 11 del 11/04/2017..

Art. 34 – Cessazione dal servizio

1. Al momento della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ciascun appartenente al Corpo di Polizia Locale deve restituire la dotazione presa in carico all'assunzione ed aggiornata nel corso del servizio.

CAPITOLO SETTIMO

Responsabilità e riconoscimenti

Art. 35 - Responsabilità disciplinare

1. Il personale della Polizia Locale è soggetto alla responsabilità disciplinare prevista dall'art. 2106, in relazione agli artt. 2014 e 2105 del Codice Civile per la cui applicazione si adotta la procedura prevista dall'art. 55 all'art. 55/octies del D.Lgs. 165/2001.
2. Si fa rinvio alle norme previste dalle leggi per quanto attiene la responsabilità amministrativa, civile e penale dei pubblici dipendenti.

Art. 36 – Difesa in giudizio

3. Gli appartenenti alla Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esecuzione e a causa delle loro funzioni, sono difesi con spese a carico dell'Amministrazione Comunale, qualora risultino assolti dalle imputazioni loro addebitate.

Art. 37 – Riconoscimenti - onorificenze

1. Per la fattura dei simboli si rimanda al Regolamento della Regione Puglia n. 11 del 11/04/2017
2. Il Comandante, il Vicecomandante ed il restante personale della Polizia Locale appartenente al ruolo del Commissari ed Ispettori possono indossare sull'uniforme, all'altezza del taschino sinistro, i nastri

evidenzianti l'anzianità di servizio svolta con merito nonché i nastrini delle decorazioni e delle onorificenze ricevute.

3. Encomio scritto del Comandante del Corpo.
4. Encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Medaglia Regione Puglia.

CAPITOLO OTTAVO

Armamento e strumenti di autotutela

Art. 38 - Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, per l'espletamento dei servizi d'istituto, sono dotati delle armi di ordinanza.

Art. 39 - Numero delle armi

1. Il numero delle armi assegnate in forma individuale è fissato sulla base del numero degli appartenenti al Corpo e maggiorato del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 1° del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145.
2. Il Comandante del Corpo, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, comunicherà le intervenute variazioni del numero degli addetti con qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza al Sindaco, il quale con proprio provvedimento fisserà annualmente il numero delle armi in dotazione al Corpo e ne darà comunicazione al Prefetto il giorno successivo all'emanazione del provvedimento.

Art. 40 - Tipo delle armi in dotazione

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 1° del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145, l'arma individuale in dotazione agli addetti con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza è la pistola semiautomatica, di modello iscritto nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo, di cui all'art. 7 della Legge 110/1975 e successive modifiche e integrazioni, avente calibro 7,65 o calibro 9.

Art. 41 - Porto dell'arma

1. A tutto il personale del Corpo con qualità di Agente di Pubblica Sicurezza che indossi l'uniforme, è fatto obbligo di portare l'arma al fianco con fondina esterna ed il caricatore di riserva, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145.
2. A tutto il personale del Corpo è fatto assoluto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione.
3. Il personale del Corpo autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, porterà l'arma in modo non visibile.
4. Il personale del Corpo, fuori servizio in abiti borghesi, porterà l'arma in modo non visibile.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno sull'armamento della Polizia Municipale.

Art. 42 – Provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa

1. Il Dirigente Comandante assegnerà l'arma in via continuativa agli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento nominale scritto che costituisce parte integrante e sostanziale del Tesserino di Riconoscimento.

Art. 43 – Provvedimento di sospensione del porto d'arma

1. Nel caso in cui, nei confronti dell'addetto con qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, si instauri un procedimento disciplinare di natura penale o amministrativa per fatti di particolare gravità, il Comandante può sospendere in via eccezionale e cautelativa l'autorizzazione al porto dell'arma.
2. All'Agente, oggetto di tale provvedimento, è fatto obbligo di consegnare immediatamente l'arma corredata delle relative munizioni al Comandante che procederà all'annotazione sul registro delle armi.

Art. 44 – Modalità di deposito e di tenuta dell'arma assegnata in via continuativa

1. L'Operatore di P.L. cui è assegnata l'arma in via continuativa avrà cura di mantenerla in perfetta efficienza.
2. L'Operatore, prima di depositare, provvede ad estrarre il caricatore e riporlo in luogo diverso accertandosi che l'arma sia scarica ed inaccessibile ad estranei.

Art. 45 - Doveri dell'assegnatario

1. L'Operatore di P.L., assegnatario dell'arma, deve provvedere alla custodia ed alla efficienza della stessa secondo la normativa vigente.

Art. 46 - Controlli e sorveglianza sulle armi

1. L'assegnazione ed il ritiro delle armi e delle munizioni avviene nelle forme e nei modi di cui al D.M. sull'armamento della Polizia Municipale.
2. Il sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della Polizia Locale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 47 - Nomina del consegnatario delle armi

1. Il Comandante nomina il consegnatario delle armi nelle forme e nei modi di cui al D.M. 145/87.

Art. 48 - Addestramento

1. Tutti gli appartenenti al Corpo, senza distinzioni di ordine e grado, osserveranno le disposizioni del D.M. 145/87, della Legge 286/81 e della Legge Regione Puglia n. 37/2011 in materia di addestramento.

2. Le esercitazioni periodiche di tiro, che dovranno avvenire almeno una volta l'anno, saranno effettuate presso un poligono nazionale di tiro a segno o presso altro ente, situato in un territorio limitrofo, che dispone di un poligono di tiro abilitato.

Art. 49 – Strumenti di autotutela

1. Secondo quanto previsto dalla Legge Regione Puglia n. 37/2011 e dal Regolamento Regione Puglia n. 11 /2017, gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi.
2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono rispettivamente:
 - a. spray antiaggressione;
 - b. distanziatore;
 - c. giubbotto di protezione balistica;
 - d. guanti antitaglio e antiperforazione.
3. Gli strumenti di autotutela sono assegnati secondo le seguenti modalità:
 - a. in dotazione al reparto per i distanziatori ed i giubbotti di protezione balistica;
 - b. in dotazione individuale per lo spray antiaggressione ed i guanti antitaglio e antiperforazione.
4. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray ed ai giubbotti di protezione balistica, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e/o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.
5. Per le caratteristiche tecniche degli strumenti di autotutela si rimanda all'allegato "A" del Regolamento Regione Puglia n. 11 /2017, Sezione II.

Art. 50 - Norme di rinvio in materia di armamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di armamento e di strumenti di autotutela, si fa riferimento alle leggi dello statali e regionali vigenti in materia.

CAPITOLO NONO

Vestiario

Art. 51 - Norme generali sul vestiario

1. L'Ente provvede a dotare il personale della Polizia Locale di vestiario secondo le quantità, tipologie, durata e scadenze indicate nell'art. 12 della Legge Regione Puglia n. 37/2011 ed all'allegato "B" del Regolamento Regione Puglia n. 11 /2017.

Art. 52 - Sostituzione capi deteriorati

1. Nel caso in cui il capo di vestiario assegnato risulti inutilizzabile prima dell'avvenuta decorrenza dei termini di durata previsti per motivi non addebitabili al dipendente ed attestati da apposita dichiarazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, lo stesso sarà sostituito previo il ritiro di quello deteriorato.

Art. 53 - Danneggiamento dell'uniforme

1. Il dipendente che per comportamento doloso o per colpa grave rende necessaria la sostituzione dei capi di vestiario assegnati, sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato.

Art. 54 - Divieto di alterazione dell'uniforme

1. È vietato apportare modifiche all'uniforme assegnata.

Art. 55 - Vestiario stagionale

1. Il Comandante, con ordine di servizio, provvederà a disciplinare il cambio dell'uniforme stagionale.

Art. 56 - Grande uniforme

2. Per particolari occasioni, il Comandante dispone l'utilizzo della grande uniforme in conformità a quanto previsto dall'allegato "B" del Regolamento Regione Puglia n. 11 /2017.

CAPITOLO DECIMO

Disposizioni finali

Art. 57 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme anche sopravvenute della disciplina statale e regionale in materia, in particolare la Legge Regione Puglia n. 37/2011 ed il Regolamento Regione Puglia n. 11 /2017.

Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga il preesistente Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Oria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 15/12/1992.